



GAE 2022-2025

Guida alla presentazione delle domande per l'aggiornamento

Graduatorie ad esaurimento docenti

WWW.FLCGIL.IT



Guida alla presentazione delle domande per l'AGGIORNAMENTO DELLE GAE TRIENNIO 2022/2025

Validità aggiornamento GAE (graduatorie ad esaurimento) e graduatorie di 1 fascia d'istituto: anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Tempi di presentazione delle domande: Nella bozza di decreto di aggiornamento predisposta dal ministero la tempistica indicata va dalle 9.00 del 7 marzo alle 23.59 del 21 marzo 2022. La FLC CGIL ha chiesto lo spostamento dell'avvio della procedura e tempi più distesi.

Modalità di presentazione delle domande: attraverso "Istanze on Line (POLIS)", con credenziali SPID o utenza valida per l'accesso al servizio.

Chi può presentare domanda: personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.

Cosa si può chiedere con l'istanza:

- **aggiornamento del punteggio** con cui si è inseriti in graduatoria
- **reinserimento in graduatoria**, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, **permanenza in graduatoria** a pieno titolo o con riserva
- **scioglimento della riserva**, per conseguimento del titolo
- **il trasferimento da una provincia ad un'altra** nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato

Una volta entrati bisogna selezionare la/e tipologia/e di istanza da presentare:

- Aggiornamento
- Permanenza
- Trasferimento
- Conferma/Scioglimento riserva
- Reinserimento

Conferma/Scioglimento riserva è selezionato se l'aspirante è incluso con riserva (per ricorso pendente o in attesa del conseguimento del titolo abilitante) in almeno una graduatoria.

Reinserimento è selezionato se l'aspirante risulta cancellato dalle GAE per mancata conferma.

Le operazioni Aggiornamento e Permanenza sono alternative tra loro ma entrambe possono essere associate ad altre operazioni:

- Aggiornamento / Trasferimento / Reinserimento/ Conferma Riserva o Scioglimento Riserva
- Permanenza / Trasferimento/ Reinserimento

La scelta della tipologia di istanza da presentare può essere effettuata solo al momento dell'inserimento; successivamente viene solo visualizzata e per modificarla è necessario cancellare l'istanza presentata e procedere ad un nuovo inserimento.

Come compilare la domanda

Trasferimento di provincia

Se l'aspirante seleziona l'opzione Trasferimento, l'applicazione richiede di selezionare la provincia di trasferimento da una lista popolata con tutte le province dell'anagrafe scolastica del MIUR (escluso Trento e Bolzano) escludendo quella di provenienza (e quella di un'eventuale seconda posizione valida).

Aspiranti inclusi con riserva

Nel caso in cui l'aspirante sia incluso con riserva in una o più graduatorie, l'applicazione prospetta l'elenco delle graduatorie con riserva sulle quali è necessario operare prima di proseguire.

L'aspirante può confermare la propria iscrizione in GAE con riserva o rinunciare alla graduatoria per riserva di tipo S (assenza titolo) e T (ricorso pendente). Si può effettuare lo scioglimento della riserva per le sole inclusioni di tipo S inserendo le informazioni relative al titolo abilitante conseguito.

Sezioni da compilare

L'applicazione prospetta l'elenco delle graduatorie in cui l'aspirante è inserito:

Qui risulta la fascia della GAE.

Il tipo di inclusione (a pieno titolo o con riserva).

L'insegnamento (ad es. EEEE scuola primaria posto comune, oppure AAAA scuola dell'infanzia posto comune).

Sono poi presenti le varie sezioni che possono essere compilate, vediamo cosa è importante inserire:

- Sezione relativa ai "Titoli di preferenza" le eventuali **preferenze a parità di punteggio** (art. 5 del DPR n. 487 del 1994) vanno riconfermate con l'apposita casella.
- Sezione relativa ai "Priorità nella scelta della sede per i beneficiari di L. 104/92" la **priorità nella scelta della sede** (art. 21 e 33 della legge n.104 del 1992) va dichiarata da chi l'acquisisce o riconfermata, se già la si possedeva.
- **Sezione relativa a Titoli di riserva** (art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68): il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato (per chi già lo aveva dichiarato in precedenza). Coloro che lo chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

- **Sezioni “Dichiarazione titoli di servizio ...” e “Dichiarazione altri titoli culturali....”:** qui bisogna inserire titoli culturali e servizi conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell’as 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico. Precisazioni:

Servizio prestato nelle sezioni primavera (DM n. 335/2018): l’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.

Servizi svolti con progetti regionali (art 5, c4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104): sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’as 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.

- **Elenchi del sostegno/speciali e metodi differenziati:** gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.
- **Inserimento elenchi sostegno con riserva:** Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione **entro il 15 luglio 2022.**
- **Valutazione servizio su posto di sostegno:** se prestato con il possesso della specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta. In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.
- **Scuole con metodo didattico differenziato** (Montessori, Pizzigoni, Agazzi): è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione.

Titoli non autocertificabili (quindi da allegare):

- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza
- titoli artistici-professionali
- servizi preste in altri Paesi UE

Altre cose da ricordare:

Dopo aver effettuato l'inoltro della domanda scaricare il PDF di ricevuta e controllare che sia stato mandato anche sulla email.

ATTENZIONE! La funzione di annullamento dell'inoltro va maneggiata con cura: se si annulla l'inoltro, poi bisogna rifarlo, viceversa la domanda non risulterà correttamente inviata.

1 FASCIA GRADUATORIE D'ISTITUTO

Chi può inserirsi: gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.

Come si presenta domanda: tramite "Istanze on Line (POLIS)" con credenziali SPID, o un'utenza valida per l'accesso ai servizi di "Istanze on Line (POLIS)"

Scelta delle scuole: si possono indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell'infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell'ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpellato e presa di servizio.

Scelta provincia diversa da quella di inclusione in GAE: si può indicare per la 1 fascia d'istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.

Tempi: un avviso del Ministero indicherà la tempistica.



FACCIAMO SQUADRA.

La diversità, nella nostra squadra, è un valore.
Che tu sia cerchio, rombo o triangolo,
nel quadrato c'è posto per te. Ti aspettiamo!

#FACCIAMOQUADRATO
flcgil.it

RSU 2022
FLC CGIL